

COMMITTENTE



## DISCARICA IN LOCALITA' TORRIONE

## DATI PROGETTISTI

COMMITTENTE



Via Vigone, 42 - 10064 PINEROLO (TO)  
Tel. 0121.2361 - Fax 0121.76665  
Cod. Fisc e P.IVA 05059960012 - C.C.I.A.A. Torino N. 680448

PROGETTISTI



Via Antonio Banfo, 43  
10155 TORINO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

**S T U D I O  
TECNICO  
ASSOCIATO**

Ing. Sandro Teruggi  
Ing. Fausto Borgini  
Geom. Carlo Amabile  
Geom. Angelo P. Boldi  
Ing. Simone Moscardini  
Geom. Antonino Buglisi  
Geom. Bianca Mussini

Via Mameli, 33 - 15033 Casale M. (AL)  
Tel. 0142.451515 - Fax 0412.590023  
ingsta@tin.it

## LIVELLO PROGETTO

## PROGETTO ESECUTIVO

PIANTA CHIAVE - INQUADRAMENTO

TITOLO ELABORATO

# COPERTURA FINALE II° LOTTO SETTORE TORRIONE 4

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CODICE ELABORATO						SCALA	CENTRO DI COSTO	COMMESSA
SETTORE	ARGOMENTO	NUM. PROGETTO	FASE PROGETTO	TIPO DOCUMENTO	PROGRESSIVO			
IA	DIS	508	PE	RG	010	-	INVES	1AK09INVES021
REVISIONE	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE				REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
00	30-11-2011	PRIMA EMISSIONE				--	GPA	MD
Legenda	SETTORE	ARGOMENTO		NUMERO PROGETTO		FASE PROGETTO		TIPO DOCUMENTO
	CL Calore	AAS Area attrezzata di stoccaggio	ERN Energie rinnovabili	0xx Generale Acea	7xx Ecopunti	ES Esistente	(1° carattere)	
	GS Gas	ACE Generale Acea	PEI Polo Ecologico Integrato	1xx Polo Ecologico Integrato	75x Area attrezzata - Depuratore	ND Non definito	A Allegato	C Civile
	IA Igien. ambientale	CMP Compostaggio	IDA Impianti Digestione Anaerob.	2xx Palazzina uffici	8xx Energie rinnovabili	PD Progetto Preliminare	D Disegno	E Elettrico
	II Servizio idrico integrato	DEP Depuratore	PSG Palazzina serviz. generall	3xx Compostaggio	9xx Palazzina uffici	PD Progetto Definitivo	E Elaborato	G Generico
		DIS Discarica	VAL Valorizzatore	4xx Valorizzatore	95x Implant. Digestione Anaerob.	PE Progetto Esecutivo	R Relazione	I Idraulico
		ECO Ecoisole		5xx Discarica		PV Perizia di Variante	S Specifica tecnica	M Meccanico
		EPT Ecopunti		6xx Ecoisole		SF Studio fattibilità	S Sicurezza	

## INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO .....	3
<u>Art. 1 - Oggetto dell'appalto</u> .....	3
<u>Art. 2 - Importo dell'appalto con la suddivisione degli interventi in gruppi di lavorazione omogenei (art. 43 D.P.R. 207/2010) ed indicazione delle categorie dei lavori da inserire nel bando (D.P.R. 34/2000 e artt.60 e 61 D.P.R. 207/2010)</u> .....	3
<u>Art. 3 - Modo di appalto</u> .....	4
<u>Art. 4 - Stipulazione ed approvazione del contratto</u> .....	4
<u>Art. 5 - Garanzie e coperture assicurative</u> .....	4
<u>Art. 6 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza</u> .....	8
<u>Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto</u> .....	11
<u>Art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'Appaltatore</u> .....	12
<u>Art. 9 - Indicazione delle persone che possono riscuotere</u> .....	12
<u>Art. 10 - Procedure di affidamento in caso di morte o fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore</u> .....	13
<u>Art. 11 - Subappalto</u> .....	14
<u>Art. 12 - Consegna dei lavori</u> .....	14
<u>Art. 13 - Cronoprogramma</u> .....	15
<u>Art. 14 - Ordini di servizio</u> .....	16
<u>Art. 15 - Responsabilità tecnica dell'Appaltatore</u> .....	16
<u>Art. 16 - Varianti in corso d'opera e determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto</u> .....	17
<u>Art. 17 - Disciplina e buon ordine dei cantieri</u> .....	17
<u>Art. 18 - Tutela dei lavoratori</u> .....	18
<u>Art. 19 - Oneri a carico dell'Appaltatore</u> .....	18
<u>Art. 20 - Danni</u> .....	21
<u>Art. 21 - Documenti contabili</u> .....	22
<u>Art. 22 - Misurazioni e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori</u> .....	22
<u>Art. 23 - Difetti di costruzione</u> .....	23
<u>Art. 24 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penali</u> .....	23
<u>Art. 25 - Pagamento degli acconti e del saldo</u> .....	24
<u>Art. 26 - Certificato di ultimazione dei lavori - conto finale dei lavori</u> .....	26
<u>Art. 27 - Periodo di garanzia per le difformità e vizi dell'opera</u> .....	26

---

<u>Art. 28 - Sospensione e ripresa dei lavori</u> .....	26
<u>Art. 29 - Proroghe</u> .....	27
<u>Art. 30 - Collaudo dei lavori</u> .....	28
<u>Art. 31 - Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione</u>	29
<u>Art. 32 - Risoluzione del contratto per reati accertati</u> .....	29
<u>Art. 33 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo</u> .....	30
<u>Art. 34 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto</u> .....	30
<u>Art. 35 - Obblighi in caso di risoluzione del contratto</u> .....	31
<u>Art. 36 - Recesso</u> .....	31
<u>Art. 37 - Accordo bonario e definizione delle controversie</u> .....	32
<u>Art. 38 - Revisione dei prezzi</u> .....	32
<u>Art. 38bis – Tracciabilità dei flussi finanziari</u> .....	32
PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE .....	34
<u>Art. 39 - Qualità e provenienza dei materiali</u> .....	34
<u>Art. 40 - Rilievi - Capisaldi – Tracciati e Fasi di intervento</u> .....	34
<u>Art. 41 – Norme tecniche</u> .....	35
PARTE III - NORME PER LA MISURA E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI	36
<u>Art. 42 – Valutazione dei lavori a corpo</u> .....	36
<u>Art. 43 – Lavori eventuali non previsti – Opere in economia</u> .....	36
<u>Art. 44– Lavori a misura</u> .....	37

## PARTE I - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

### Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Le opere oggetto dell'appalto sono definite dal Progetto Esecutivo per la realizzazione della copertura finale del Lotto 2 del settore di discarica denominato Torrione 4 della discarica per rifiuti non pericolosi di Località Torrione nel Comune di Pinerolo (TO).

Attualmente risulta in coltivazione il lotto di discarica Torrione 5 (Sistemazione morfologica di Torrione 2).

Le altre strutture e fabbricati esistenti e funzionalmente connessi alla discarica sono costituiti da:

- locale uffici pesatura
- lavaggio automezzi
- strade e piste di cantiere
- vasca di raccolta e sollevamento percolato.

Gli interventi in progetto consistono in:

- realizzazione del pacchetto di copertura definitiva del Lotto 2
- realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche
- opere accessorie (viabilità di cantiere).

### Art. 2 - Importo dell'appalto con la suddivisione degli interventi in gruppi di lavorazione omogenei (art. 43 D.P.R. 207/2010) ed indicazione delle categorie dei lavori da inserire nel bando (D.P.R. 34/2000 e artt.60 e 61 D.P.R. 207/2010)

#### **A. Importo dell'appalto il cui corrispettivo è previsto totalmente a corpo**

L'importo delle opere oggetto dell'appalto il cui corrispettivo è previsto totalmente a corpo, ammonta a **Euro 690.098,30** (Euro seicentonovantamilanovantotto/30), dei quali:

**Euro 683.048,30** (Euro seicentottantatremilaquarantotto/30) importo opere soggette a ribasso

**Euro 7.050,00** (Euro settemilacinquanta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta così come previsto dall'art. 131 comma 3 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e smi compreso il D.Lgs 152/2008.

**B. Indicazione della categoria dei lavori da inserire nel bando**

Ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i. i lavori sono così classificati:

- importo complessivo dell'appalto: **Euro 690.098,30.**
- Categoria prevalente OG12.

**Art. 3 - Modo di appalto**

I lavori verranno appaltati ed aggiudicati secondo le modalità che verranno indicate nel bando-avviso di gara, nella lettera di invito ed eventualmente nelle norme integrative allegate.

**Art. 4 - Stipulazione ed approvazione del contratto**

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.

Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'Impresa può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'Impresa non spetta alcun indennizzo.

L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'Impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori ivi compresi quelle per opere provvisorie.

Ai sensi della normativa vigente, l'Appaltatore è tenuto a presentare il D.U.R.C. per la stipula del contratto.

**Art. 5 - Garanzie e coperture assicurative**

Ai sensi degli artt. 75, 113 e 129 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., sono previste le garanzie e coperture assicurative di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme Europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 75 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. da parte della Stazione Appaltante che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia di cui al comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia di cui al comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

In caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e con responsabilità «pro quota» nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Fermo restando quanto disposto dall'art. 75 e dall'art. 113 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., l'esecutore dei lavori ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le Stazioni Appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le Stazioni Appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento

Il contraente trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.



L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le garanzie e le coperture assicurative devono essere conformi al D.M. 12 marzo 2004, n.123.

**Art. 6 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza**

**Piano di Sicurezza e di Coordinamento**

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento relativo ai lavori oggetto dell'appalto ed allegato al Progetto Esecutivo viene predisposto dal Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione in conformità al D.Lgs.vo 106/2009.

Nel Progetto Esecutivo saranno inseriti gli elaborati del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, che essendo preliminari alla fase di appalto, non possono considerare le effettive strumentazioni ed attrezzature, nonché il tipo di maestranze adoperate dall'Impresa per effettuare i lavori. Di conseguenza l'Impresa – avendo l'obbligo di verificare e rispettare il piano e di attenersi alle norme dell'art. 131 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. – redige e consegna all'Amministrazione entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e da sottoporre al Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori (C.S.E.) per la verifica dell'idoneità;
- c) dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento previa consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
- d) il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Le Imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto alle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

*Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)*

Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante ed al C.S.E.:

- un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al punto precedente.

Nel rispetto di quanto disposto dall'allegato XV del D.lgs 81/2008 e smi che recepisce i contenuti del D.P.R. 03 luglio 2003 n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109", come modificati dal D.Lgs 106/2009 il Piano Operativo di Sicurezza è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi dell'Impresa esecutrice, che comprendono:
  - 1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
  - 2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'Impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
  - 3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
  - 4. il nominativo del medico competente ove previsto;
  - 5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  - 6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
  - 7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa Impresa, con fotocopia del libro matricola o di documento equivalente e della tessera di riconoscimento di cui al terzo comma dell'art. 36-bis del D.L 223/06;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'Impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore ai sensi del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel P.S.C., adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal P.S.C.;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Nel Piano Operativo di Sicurezza l'Impresa deve indicare e dichiarare l'esistenza di eventuali interferenze lavorative causate dalla presenza, anche non contemporanea, di più Imprese nell'ambito del cantiere.

Inoltre deve predisporre l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, contenuto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al Progetto Esecutivo, con l'indicazione delle fasi lavorative, dei termini di esecuzione delle fasi e delle predette interferenze e con tutte le altre indicazioni richieste all'Art. 13 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, onde consentire al Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione di effettuare le attività di coordinamento.

In nessun caso le eventuali proposte integrative ed il Piano Operativo di Sicurezza possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione ed il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Appaltatore formano parte integrante del contratto di appalto.

#### Adempimenti in merito alla verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza

Il Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, verificherà l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza e rilascerà, entro 7 gg. lavorativi dal ricevimento dello stesso, formale accettazione o formale richiesta di integrazioni qualora il piano non sia stato ritenuto idoneo.

Il datore di lavoro dell'Impresa esecutrice dovrà, entro 7 gg. dal ricevimento della nota del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione, adeguare il P.O.S. in base alle integrazioni richieste (se accettate) e riconsegnarlo al C.S.E.

Nel caso in cui le modifiche apportate al P.O.S. dal datore di lavoro non consentano comunque al Coordinatore di rilasciare attestato di idoneità, verrà effettuata in ogni caso la consegna dei lavori per stabilire l'ultimazione contrattuale delle opere.

L'Impresa esecutrice potrà iniziare esclusivamente le lavorazioni per le quali tutte le procedure in materia di sicurezza previste dal P.S.C. e dal P.O.S. siano state ritenute idonee dal C.S.E.

**Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante del contratto:

- 1) il presente Capitolato Speciale d'Appalto e le Specifiche tecniche;
- 2) l'elenco dei prezzi unitari;
- 3) gli elaborati grafici progettuali;
- 4) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- 5) il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Impresa (se considerato idoneo al Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione);
- 6) il cronoprogramma dei lavori;
- 7) il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
- 8) Determina Dirigenziale Provincia di Torino, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26/5916/2011 del febbraio 2011 ed altre Determine ivi richiamate.

e sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- 9) la legge 20 marzo 1865, n. 2248 - legge sulle opere pubbliche - Allegato F, così come modificata dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dal D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e s.m.i.;
- 10) il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- 11) il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- 12) il D.Lgs. 152/2008 e s.m.i. T.U. sull'ambiente;
- 13) il D.Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche";

- 14) il D.Lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dal D.Lgs 106/2009.

In caso di incongruenza fra i diversi elaborati progettuali, si specifica quanto segue:

- in caso di incongruenza fra elaborati scritti ed elaborati grafici, vale quanto indicato sugli elaborati scritti
- in caso di incongruenza fra specifiche tecniche e relazione, vale quanto previsto sulle specifiche tecniche
- in caso di incongruenza fra specifiche tecniche ed elenco prezzi, vale quanto indicato in elenco prezzi.

In caso di ulteriori non conformità fra i diversi elaborati progettuali, vale il potere interpretativo della Direzione Lavori a garanzia e tutela dell’interesse tecnico ed economico della Stazione Appaltante.

#### **Art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

#### **Art. 9 - Indicazione delle persone che possono riscuotere**

Il contratto di appalto indicherà:

- a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante;
- b) la persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

**Art. 10 - Procedure di affidamento in caso di morte o fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore**

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., le Stazioni Appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 140 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., se l'importo dei lavori da completare è pari o superiore alla soglia di cui all'art. 28 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alla soglia di cui all'art. 28 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Qualora il fallimento dell'Appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di Euro, le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la Stazione Appaltante applicherà l'art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

#### **Art. 11 - Subappalto**

Il ricorso al subappalto dei lavori è consentito nei limiti e con l'osservanza dell'art. 118 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dell'art. 30 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e dell'art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

#### **Art. 12 - Consegna dei lavori**

Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori.

Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre Stazioni Appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi ed ha l'obbligo di comunicare al

Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, entro e non oltre 7 gg. dalla consegna dei lavori, eventuali difformità riscontrate durante le predette operazioni, rispetto agli elaborati di progetto.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi degli artt.153 e 154 del D.P.R. 207/2010; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal Capitolato Generale d'Appalto. Ove l'istanza dell'Impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal Capitolato Generale d'Appalto.

La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai due commi precedenti

Nelle ipotesi previste dall'ottavo, nono e decimo comma il Responsabile del Procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.

Non si procede alla consegna dei lavori se l'Impresa non ha presentato il D.U.R.C.

### **Art. 13 - Cronoprogramma**

Ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori e del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, se nominato, entro 30 gg. dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il cronoprogramma esecutivo impegnativo dei lavori che gli siano stati consegnati.



Il cronoprogramma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento di cui all'art. 25 del presente Capitolato.

Tale cronoprogramma, tuttavia, anche se approvato dalla Direzione dei Lavori, non sarà vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva il diritto di indicare all'Appaltatore le località ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio.

Di norma, se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l'Appaltatore dovrà disporre affinché, in luogo di aumentare i cantieri in attività, sia intensificato il lavoro su pochi, così da ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disagi della viabilità.

Nella definizione del cronoprogramma l'Impresa dovrà tenere conto di eventuali prescrizioni in materia di collaudo per fasi dell'opera dettate dalla Provincia di Torino nei provvedimenti autorizzativi del progetto.

#### **Art. 14 - Ordini di servizio**

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori e da quest'ultimo all'Appaltatore.

L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore, che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce sede per l'iscrizione di eventuali riserve dell'Appaltatore.

#### **Art. 15 - Responsabilità tecnica dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere sono connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.

**Art. 16 - Varianti in corso d'opera e determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto**

Il ricorso delle varianti in corso d'opera è consentito nei limiti e con l'osservanza di quanto disposto, dall'art. 132 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- c) desumendoli dai prezziari della Stazione Appaltante e/o dai listini correnti nell'area interessata
- d) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto
- e) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

**Art. 17 - Disciplina e buon ordine dei cantieri**

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme contrattuali di cui all'Art.7 e tutte le altre norme e/o regolamenti vigenti in materia. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai

sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### **Art. 18 - Tutela dei lavoratori**

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione dell'emissione di ogni certificato di pagamento per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

#### **Art. 19 - Oneri a carico dell'Appaltatore**

Oltre alle spese di contratto, di registro ed accessorie di cui all'Art. 8 del presente Capitolato, sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:

- 1) l'allestimento e l'attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all'entità delle opere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori;
- 2) tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, capisaldi, ecc. necessari alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori, comprese le spese per il personale e gli strumenti;
- 3) i materiali e le opere provvisionali necessari alla costruzione delle baracche per il deposito dei materiali e per il ricovero del personale, nonché di un locale per la Direzione dei Lavori, se da questa richiesto;
- 4) le opere provvisionali in genere, come: ponti, assiti, steccati, illuminazione, licenze e tasse relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili, catene, arganelli e tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera, ad esclusione di quelle previste nel computo metrico estimativo di progetto non soggette a ribasso d'asta;
- 5) ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro ed in particolare al D.Lgs. 106/2009 e al Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al Progetto Esecutivo ed al Piano Operativo di Sicurezza che l'Impresa deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori così come previsto dall'art. 131 comma 2 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ad esclusione di quelle previste nel computo metrico estimativo di progetto non soggette a ribasso d'asta;
- 6) il trasporto - e l'allontanamento, a lavori ultimati - di qualsiasi materiale e mezzo d'opera;
- 7) il ripristino a lavori ultimati delle superfici adiacenti a quelle sede di intervento mediante la sistemazione del terreno vegetale sul soprastante inerte drenante, la sistemazione di canalette e pozzetti, di tubazioni e teste pozzo;
- 8) le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque con tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e località occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori, ad esclusione di quelle previste nel computo metrico estimativo di progetto non soggette a ribasso d'asta;

- 9) la sorveglianza diurna e notturna dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della Stazione Appaltante;
- 10) la pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- 11) la formazione delle strade di accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché di quelle che formano la sede dei lavori e delle loro pertinenze; la rimessa in pristino delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi, che le venga concesso di utilizzare per la realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino, lungo le strade formanti la sede dei lavori, di tutte le loro pertinenze (quali: cordoni e superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ecc.) che subiscano danneggiamenti e non siano dovute specificatamente manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori. A tali fini, l'Impresa dovrà far rilevare, tratto per tratto, prima dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all'uopo necessari; in difetto, sarà tenuta, a lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla Direzione dei Lavori o richieste da Terzi aventi causa;
- 12) lo scarico, il trasporto e il deposito nell'ambito del cantiere di tutti i materiali approvvigionati dalla Stazione Appaltante per l'impiego in opere per le quali competano o vengano affidate all'Impresa la posa o l'assistenza alla posa;
- 13) le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi e dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni;
- 14) l'assistenza alla Stazione Appaltante nelle pratiche relative ad attraversamenti di strade ferrate ed altre linee di trasporto, autostrade, strade statali e consorziali, corsi d'acqua, canali e simili opere, se non ancora completate. L'Impresa non potrà sollevare eccezione alcuna in caso di ritardi nel rilascio delle concessioni relative, salvo il diritto ad una congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori;
- 15) il mantenimento dei tombini privati e pubblici, il sostegno delle condutture e dei cavi di servizi sia pubblici che privati;
- 16) tutto quanto in genere occorra per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori, compreso le spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche richieste e compensate negli articoli dell'elenco prezzi contrattuale e le ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte dal presente Capitolato, ma ritenute necessarie dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;

- 17) la verifica del calcolo delle strutture di qualsiasi tipo già dimensionate nel progetto, l'eventuale calcolazione delle strutture a seguito di modifiche proposte dall'Impresa e preventivamente accettate dalla Direzione Lavori. Le denunce e le approvazioni che al riguardo fossero prescritte, compresi gli oneri connessi o derivanti, la Direzione di cantiere di costruzione delle strutture medesime e gli oneri per il loro collaudo quali prove sui materiali, prove statiche ecc.;
- 18) la comunicazione ad ACEA della necessità di scollegare per ragioni operative i pozzi esistenti di captazione del biogas dalle linee di convogliamento
- 19) la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione, come sarà richiesto e prescritto volta per volta dalla Direzione dei Lavori;
- 20) la dichiarazione di «conformità degli impianti all'esecuzione a regola d'arte» di cui al DM 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni e gli elaborati grafici relativi;
- 21) le garanzie di cui all'Art. 5 e all'Art. 25 del presente Capitolato;
- 22) la custodia, la buona conservazione e la manutenzione ordinaria delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione e la garanzia per le difformità e vizi dell'opera di cui all'Art. 27 del presente Capitolato;
- 23) l'esposizione di un cartello di cantiere ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'01 giugno 1990 n.1729/UL, del quinto comma dall'art. 118 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
- 24) terminate le opere tutti i disegni di progetto dovranno essere, a cura ed onere dell'Appaltatore, rielaborati e restituiti su formato AUTOCAD 2010 o versione successiva riportando in tali elaborati tutte le opere come eseguite. La presentazione di tali atti e sopracitati documenti è considerata indispensabile per le operazioni di collaudo; pertanto gli atti succitati dovranno essere consegnati dall'Appaltatore alla Direzione Lavori alla firma del certificato di ultimazione dei lavori.

Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e a corpo di cui all'elenco prezzi.

#### **Art. 20 - Danni**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all'Art. 5 del presente Capitolato.

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

#### **Art. 21 - Documenti contabili**

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 207/2010, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'Art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto applicate all'importo contrattuale pari al prezzo effettivo, determinando anche l'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Per la determinazione degli importi relativi alle rate di acconto si procederà ai sensi dell'Art. 22 e dell'Art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 22 - Misurazioni e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori**

Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute e l'Appaltatore è invitato ad intervenire; qualora l'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a giorni cinque e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere, gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata d'acconto e/o dalla cauzione.

Il Direttore dei Lavori procederà alle misurazioni dei lavori ai sensi dell'art. 190 del regolamento 5 ottobre 2010, n. 207.

In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed all'emissione dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni ed a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera, con particolare riferimento ai lavori in economia che devono essere preliminarmente concordati, accettati e verificati dalla Direzione dei Lavori.

Se, per non essere stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantità e le qualità dei lavori compiuti dall'Appaltatore, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante o dal Direttore dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 23 - Difetti di costruzione**

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

#### **Art. 24 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penali**



L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di **120 (centoventi)** giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dall'art. 136 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 13 del presente Capitolato e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale in misura giornaliera dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, e comunque non superiore al 10%. La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

#### **Art. 25 - Pagamento degli acconti e del saldo**

Durante il corso dei lavori, verificate le restanti circostanze e condizioni previste all'Art. 22 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, verranno effettuati pagamenti in acconto ogni volta che il credito dell'Appaltatore raggiunga, al netto del ribasso d'offerta e delle ritenute contrattuali, l'importo stabilito di **Euro 200.000,00** (Euro duecentomila/00).

L'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà emessa dopo l'ultimazione dei lavori con le stesse modalità delle rate precedenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere per iscritto l'intervento del Direttore dei Lavori per la misurazione, una volta ritenuto di aver eseguito l'importo suddetto.

Nel caso di mancata od intempestiva comunicazione, l'Appaltatore non avrà alcun diritto di contestazioni e compensi sia sugli importi contabilizzati che sulla data di allibrazione riportata nel registro di contabilità, data da cui decorreranno i 45 gg. per l'emissione del relativo certificato di pagamento a cura del Responsabile del Procedimento.

Ai sensi dell'Art. 2 del presente Capitolato il corrispettivo dell'importo dell'appalto è previsto totalmente a corpo. Di conseguenza l'Appaltatore è tenuto ad eseguire per tipologie, qualità, quantità e dimensioni le opere così come previste dal Progetto Esecutivo.

Il Direttore dei Lavori procederà all'annotazione dei lavori a corpo a norma dell'art. 184 del Nuovo regolamento 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare procederà a valutazioni autonome dei lavori eseguiti per controllare l'attendibilità attraverso il riscontro con il computo metrico estimativo.

In caso di eccesso la quantità da contabilizzare – se non ordinata dalla Direzione Lavori – sarà quella prevista dal progetto, in caso di difetto – salvo la verifica ed accettazione della corretta esecuzione da parte del Direttore dei Lavori – verrà contabilizzata la quantità effettivamente eseguita.

L'erogazione della rata di saldo è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria o assicurativa di importo pari al saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria (10%) non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'Appaltatore non abbia presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

Il calcolo del tempo contrattuale, per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato, presso la competente sezione di tesoreria.

Ai sensi dell'art. 35 comma 32 della Legge 4 agosto 2006, n.248 la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore (acconti e saldo) subordinatamente all'acquisizione del D.U.R.C. (Appaltatore e Subappaltatori) e della documentazione, di cui all'art. 28 della predetta legge, attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

**Art. 26 - Certificato di ultimazione dei lavori - conto finale dei lavori**

L'ultimazione dei lavori verrà accertata nei modi previsti dall'art.199 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Il Direttore dei Lavori compila il conto finale entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

**Art. 27 - Periodo di garanzia per le difformità e vizi dell'opera**

Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, redatti secondo le modalità contenute nel regolamento 5 ottobre 2010 n. 207, hanno carattere provvisorio ed assumono carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

**Art. 28 - Sospensione e ripresa dei lavori**

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 158, comma 1, del regolamento 5 ottobre 2010 n. 207 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 lettere a), b), c), e d) del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di

perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, del regolamento 5 ottobre 2010, n. 207, il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 158, comma 7, del regolamento 5 ottobre 2010, n.207, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Impresa.

### **Art. 29 - Proroghe**

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3 dell'art. 26 del D.M. LL.PP. 145/2000. In ogni caso la sua concessione

non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

### **Art. 30 - Collaudo dei lavori**

Ai sensi dall'art. 141 comma 3 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel caso di lavori di importo sino a 500.000 Euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti il milione di Euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il collaudo deve essere ultimato non oltre sei mesi a decorrere dall'ultimazione dei lavori, ai sensi del comma 1 dell'art. 219 del regolamento 5 ottobre 2010, n. 207 e del comma 1 dell'art. 141 del D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo delle cauzioni prestate dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione hanno carattere provvisorio ed assumono carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, si intendono tacitamente approvati ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del regolamento 5 ottobre 2010, n.207 sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare le intervenute eliminazioni delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

Il collaudo in corso d'opera dei lavori potrà essere eseguito secondo le modalità richieste e prescritte dalla Provincia di Torino nel provvedimento di approvazione del progetto in più fasi corrispondenti alle fasi di realizzazione dei lavori di copertura superficiale.

**Art. 31 - Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione**

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora in particolare i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di accettarli; in tal caso verrà ad essi attribuito un prezzo pari al 50% del corrispondente prezzo dell'Elenco contrattuale; i relativi importi dovranno essere dedotti dall'importo netto dei lavori, restando a carico dell'Appaltatore le spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio, ecc.

**Art. 32 - Risoluzione del contratto per reati accertati**

Ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli artt.2 e seguenti della Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora, nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

**Art. 33 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo**

Ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

**Art. 34 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione

di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

#### **Art. 35 - Obblighi in caso di risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

#### **Art. 36 - Recesso**

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.



Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma precedente.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.

In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

#### **Art. 37 - Accordo bonario e definizione delle controversie**

Qualora insorgano controversie si procederà ai sensi degli artt. 239 e 240 del D. Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Il Foro competente è quello di Pinerolo (TO).

#### **Art. 38 - Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per i lavori pubblici affidati dalle Stazioni Appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile, fatta salva la deroga di cui al quarto comma dell'art. 133 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

#### **Art. 38bis – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore si obbliga esplicitamente a conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi

dell'Art. 1456 del C.C. il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui venga accertato che le relative transazioni sono state eseguite senza avvalersi di istituti bancari o di Poste Italiane S.p.A..

## **PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE**

### **Art. 39 - Qualità e provenienza dei materiali**

I materiali da impiegare, il loro impiego ed i controlli saranno conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti e dalle norme contenute nel presente Capitolato.

Per la provvista di materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del vigente Capitolato Generale delle OO.PP.

In ogni caso i materiali, prima della loro collocazione in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.

Quando la Direzione Lavori avesse rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I controlli, richiesti dalle norme vigenti, previsti nelle Specifiche tecniche o comunque ordinati dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore, saranno a carico dell'Appaltatore, ivi compresi i prelievi di campioni di calcestruzzi, di bitumati, di cementi, di acqua, di inerti, di acciai, di terreni argillosi, di materiali sintetici.

Le spese saranno tutte a carico dell'Appaltatore il quale risponderà della buona riuscita delle opere anche con i risultati positivi dei controlli.

Le caratteristiche delle opere da eseguire e dei materiali da porre in opera sono descritte nell'elaborato "specifiche tecniche".

### **Art. 40 - Rilievi - Capisaldi – Tracciati e Fasi di intervento**

Avvenuta la consegna dei lavori, l'Impresa controllerà la picchettazione dei lavori ed i capisaldi posti dalla Direzione Lavori.

Senza accordo con la Direzione Lavori, conseguente a verbale apposito controfirmato dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, non potranno essere variate, anche di numero, le sezioni trasversali di consegna ed i capisaldi. A questi ultimi sempre dovrà essere riferita ogni misurazione contabile.

Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei disegni allegati al contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti ricevuti in corso d'opera, richiedendo, entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti disegni, tutti i

chiarimenti necessari; trascorso questo termine si intendono accettati tutti gli elaborati e le relative prescrizioni.

Sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla realizzazione ed alla conservazione di capisaldi di facile individuazione e del tracciamento e picchettazione delle aree interessate dalle opere da eseguire, con l'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali eseguirà il successivo tracciamento.

**Art. 41 – Norme tecniche**

Per quanto riguarda le norme tecniche si rimanda integralmente a quanto riportato nelle Specifiche Tecniche e nelle Tavole di progetto.

### **PARTE III - NORME PER LA MISURA E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 42 – Valutazione dei lavori a corpo**

Tutti i prezzi dei lavori valutati a corpo sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore, le spese per la sicurezza non esplicitamente indicate in progetto e quant'altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto.

Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a corpo si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera, le prove in sito ed in laboratorio necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente Capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte della Stazione Appaltante, di qualunque tipo.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Il prezzo stabilito comprende anche l'esecuzione di tutte le prove in sito ed in laboratorio previsti dalle specifiche tecniche o comunque ordinate dal Direttore Lavori o dal Collaudatore.

#### **Art. 43 – Lavori eventuali non previsti – Opere in economia**

Per l'esecuzione dei lavori non previsti e non specificati e descritti nei precedenti articoli e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti nell'elenco prezzi, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui al D.P.R. 207/2010. Per lavori di modesta entità, si potrà procedere alla loro esecuzione in economia con operai, mezzi di opera e provviste forniti dall'Impresa, da compensarsi con i prezzi di cui all'elenco, soggetti a ribasso d'asta.

Gli operai da impiegare nei lavori da eseguire in economia dovranno essere capaci e idonei per le prestazioni richieste e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi e mezzi d'opera, nonché essere regolarmente assicurati.

Le macchine e gli attrezzi forniti a noleggio dovranno essere in perfetto stato d'uso e regolarmente funzionanti.

Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione di dette macchine e attrezzi e le loro eventuali riparazioni.

Anche i mezzi di trasporto, dati a noleggio per i lavori in economia, dovranno essere forniti con i loro conducenti regolarmente in efficienza ed effettivamente funzionanti.

Le forniture e le provviste di materiali saranno valutate ai prezzi riportati nell'elenco prezzi, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta.

Resta inteso che tutte le forniture e le prestazioni in economia saranno ricompensate come tali soltanto se richieste ed ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori e pagate coi relativi prezzi di elenco.

Si intende che nel prezzo di noleggio dai macchinari calcolati esclusivamente per il periodo del loro effettivo funzionamento, vanno comprese eventuali soste ed inattività dei macchinari stessi, qualsiasi ne sia la causa.

#### **Art. 44– Lavori a misura**

Per i lavori a misura sono comprese e compensate ogni spese per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere provvisorie, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali, per assicurazioni di ogni specie, indennità per cave di prestito e di deposito, passaggio, deposito cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

Per le tubazioni si intende come lunghezza quella effettiva misurata in opera senza tenere conto della compenetrazione fra i vari spezzoni, e comprendendo eventuali curve e pezzi speciali.